

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 MARZO 1876

La Commissione crede necessario il distinguere fra acque ed acque di proprietà privata.

Vi sono acque private che giacciono nei fondi di un solo proprietario, come ve ne sono di proprietà comune specialmente per diritto di pesca e ciò si osserva anche più nelle acque correnti.

Ora, se l'onorevole Spantigati ha tutte le ragioni nel protestare contro qualsiasi ingerenza che si pretendesse sopra le acque delle sue terre, e che gli fosse causa di disturbi e noie, per altra parte non potrebbe impedire che la legge salvaguardi interessi di altri che avessero comune con lui la proprietà delle acque o della pesca.

È pertanto evidente che, essendovi diritti di pesca nelle acque correnti, si deve potervi applicare l'articolo 9 tale quale è stato proposto dalla Commissione, ed ora emendato e votato.

Riguardo all'articolo 11, non so veramente quale sia la paura dell'onorevole Spantigati perchè, a dire il vero, dopo l'emendamento stato introdotto, ritengo coll'onorevole Mussi che il valore dell'articolo 11 sia diminuito a segno che non sarebbe neppure gran danno il toglierlo dal presente progetto di legge.

Allo stringere dei conti rimane soltanto una obiezione sulla opportunità di richiamare l'articolo 9. Pregherei l'onorevole Spantigati di non volere insistere, perchè l'abbandono delle prescrizioni da noi invocate potrebbe portare grave nocimento alla riproduzione del pesce, e perciò agli interessi dei comproprietari di pesca ogniquale volta non si lasciasse libero il passaggio cui provvede l'articolo 9.

Del resto lascio al signor ministro di rispondere all'onorevole Spantigati; meglio che io non abbia saputo fare. Devo soltanto esprimere a nome della Commissione, la ragione per cui essa crede di dovere mantenere l'articolo 12 come fu emendato d'accordo coll'onorevole Indelli.

SPANTIGATI. Non posso arrendermi al desiderio dell'onorevole Di Sambuy, e ciò perchè io dissento interamente da lui nell'interpretazione di quest'articolo 12.

Egli direbbe che quest'articolo contempla i diritti privati di pesca nelle acque pubbliche. Ebbene, no, questo non è il testo dell'articolo, questa non è la sua significazione. La significazione dell'articolo è ben decisa e ben determinata: l'articolo è inteso ad applicare le disposizioni degli articoli 4, 5, ecc., stabilite per le acque pubbliche, alle acque di proprietà privata. Questo è il tema preciso e, ripeto ben determinato dell'articolo 12; esso non sta punto in quell'ordine d'idee alle quali ora accennava l'onorevole Di Sambuy.

Egli ha detto che in verità, dopo l'accettazione

dell'emendamento dell'onorevole Mussi all'articolo 11, col quale si escluse il divieto di estirpare erbe acquatiche e di alterare il fondo dei cavi nelle acque destinate alla irrigazione, di quest'articolo rimaneva ben poca cosa, ed a me pare precisamente di essere logico domandando alla Commissione la soppressione della menzione dell'articolo 11 in quest'articolo 12, in riguardo che le acque di proprietà privata od hanno destinazione ad uso agricolo od hanno destinazione ad uso industriale; e a me sembra poco ragionevole negare alla proprietà privata che rappresenta interessi industriali quello che si è accordato alla proprietà privata che rappresenta interessi agricoli.

Intorno all'articolo 9 poi io vorrei pregare l'onorevole Di Sambuy a porgere attenzione a quella che sarà la conseguenza del doversi estendere le disposizioni in esso contenute anche alle acque di proprietà privata.

Che cosa si vieta con quest'articolo 9? Si vieta di fare attraverso i corsi d'acqua qualsiasi opera senza averne riportata la licenza dalla deputazione provinciale o dalla Giunta speciale compartimentale. Ma come? Io sono proprietario di un corso d'acqua; è mia l'acqua; è mio il terreno in cui l'acqua scorre; e io avrò bensì il diritto di fare liberamente un'opera qualsiasi che serva agli interessi agricoli, ma non potrò ugualmente provvedere ai miei interessi industriali, e dovrò per ciò ottenere l'autorizzazione amministrativa! Io concedo molto a questo interesse pubblico, che è del favorire la pesca, ma quando questo interesse viene portato innanzi per introdurre di codeste restrizioni così straordinarie alla proprietà privata, io mi permetto, o signori, di domandarvi, ancora una volta, di considerare bene le conseguenze del sistema che vi si propone.

Insisto adunque a domandare la soppressione nell'articolo 12 della menzione che vi si fa degli articoli 9 ed 11.

BRUNETTI. Io ammiro l'onesta intenzione del nostro onorevole collega Spantigati di difendere la privata proprietà. Io credo che su questo terreno nessuno di noi sia meno geloso dell'onorevole Spantigati; nessuno di noi difenderebbe con minor forza dell'onorevole Spantigati il patrimonio privato.

Egli dice: quest'acqua è mia, questo letto, queste sponde sono mie; come volete voi impedirmi ed attraversarmi la mia opera industriale?

Ciò è giusto. Ma se l'onorevole Spantigati propone la questione, egli ha l'obbligo di risolverla, e mi perdoni se colla mia abituale schiettezza io gli dico che egli non l'ha finora risolta.

Se l'onorevole Spantigati avesse inteso di can-